

Quesito di Pamela Casaldi del 15/01/2015

**Oggetto:** Manutenzione delle tombe di famiglia e contributi richiesti dal gestore dei servizi cimiteriali

**Problema:** Mio nonno costruì una cappella di famiglia nel 1954: concessione perpetua.

A dicembre 2014 mio padre è venuto a mancare e il Comune (Nettuno-RM) per tumularlo mi ha detto che la concessione era di 60 anni fa e che dovevo pagare €. 450,00 al mq altrimenti avrebbero messo mio padre nel deposito finché non avessi pagato.

Dopo avermi fatto firmare un foglio dove io mi impegnavo a pagare questa cifra, mi hanno dato i permessi.

Mi hanno inoltre detto che questi soldi dovevano essere pagati ogni 10 anni altrimenti la cappella sarebbe passata al Comune.

E' possibile questa cosa?

## **Risposta:**

Il quesito è complesso, anche perché non si conoscono sufficientemente i dati.

Prima di tutto bisogna vedere cosa dice la concessione originale: se il concessionario originale fosse ancora vivente, un contratto in linea di massima non si può modificare unilateralmente.

Diverso è il caso di subentro di famigliari all'intestatario originale; in questo caso, in occasione del subentro, il Comune può richiedere che vengano riviste le condizioni fra le parti.

Se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede le condizioni esposte, se è stato omologato dal Ministero della Salute, non è possibile opposizione, in caso contrario, si può contestare, ma occorre adire alle vie legali.

Bisogna anche vedere se la somma richiesta è a titolo di manutenzione del manufatto o dell'area cimiteriale nel suo complesso.

Se la richiesta è relativa alla manutenzione del manufatto tomba di famiglia, non è legittima, in quanto la manutenzione di una tomba di famiglia spetta agli aventi titolo, che, se non la fanno, possono incorrere nella condizione di tomba abbandonata con possibilità del Comune di riappropriarsene: le tombe di famiglia sono date in concessione, per periodi variabili o per sempre, con obblighi, fra cui la manutenzione ed il decoro, ma non in proprietà.

Se la manutenzione si riferisce ad ottenere un contributo per la manutenzione delle parti comuni o non concesse del cimitero e la gestione dello stesso, la richiesta può essere legittima; si tratta di stabilire se l'importo possa o meno essere equo, il che dovrebbe essere desumibile dalla relazione giustificativa alla delibera di approvazione di queste tariffe.

## **Approfondimento e specifiche per il Comune di Nettuno:**

Il Comune di Nettuno non è il solo ad aver adottato una procedura del tipo di quella illustrata; ad esempio anche il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) (assieme, contemporaneamente ad altri Comuni contermini), ha operato una modifica del proprio Regolamento di Polizia Mortuaria, introducendo un "**canone di manutenzione**" annuale in capo alle "concessioni cimiteriali dai loculi in colombario alle tombe private" tutte (cioè di recente concessione, di futura concessione e quindi includendo anche le concessioni



99vennali e le perpetue) proprio per la finalità di provvedere periodicamente alla esecuzione della "manutenzione ordinaria dei cimiteri" (rif. Reg. comunale di P.M. del 2011, modificato dal C.C. con Del. n. 32 del 25/03/2014, vedasi art. 66) e quindi ogni anno vi è la riscossione di un importo da destinare al servizio manutentivo cimiteriale che include anche il verde cimiteriale.

Il Regolamento comunale polizia mortuaria di Nettuno prevede in due articoli il "Canone manutentivo", l'art. 57 l'art. 76. Nel testo di ciascun articolato è specificato che è stato istituito un "canone di gestione", quindi una tariffa comunale non strettamente correlata alla manutenzione del cimitero, distinguendo 3 diverse tariffe, la tariffa/loculo (di €. 300 per i loculi e €. 400 per i loculi in cappella) e la tariffa per le Tombe (di famiglia si presume), di €. 450/mq. E' chiaramente definito in entrambi gli articoli che la tariffa è dovuta per tutte le concessioni rilasciate prima del 10/02/1976:

- *Perpetue,*
- *99vennali,*
- *60tennali*

nonchè per tutte le concessioni rilasciate successivamente alla data 10/02/1976 se di durata superiore ad 30 anni.

I suddetti articoli purtroppo non sono esaustivi dell'argomento. Difatti occorre rifarsi all'art. 45 "Durata della concessione", nel quale, all'ultimo comma è testualmente riportato: "... ***Non si può procedere ad alcuna operazione cimiteriale su concessioni considerate decadute o per le concessioni che, essendo soggette a canone decennale di gestione, il concessionario non abbia effettuato il dovuto pagamento. ...***"

Dal tenore della domanda verrebbe da pensare che gli Uffici cimiteriali non abbiano provveduto a predisporre una campagna informativa adeguata, anche tramite puntuale informativa da recapitare ad ogni concessionario. Difatti sarebbe da verificare come tale provvedimento si inserisce con le "condizioni pattizie" del contratto di concessione cimiteriale sottoscritto: e cioè, vi era la previsione di un'eventuale canone che il comune avrebbe potuto definire in futuro?

Difatti il Regolamento comunale di Nettuno opera privo di una norma regionale chiara sovraordinata ed inoltre sembrerebbe che non sia stato opportunamente omologato dal Ministero della Salute come invece previsto dal T.U delle leggi sanitarie.

E' evidente che si tratta di mera "gabella", che probabilmente, avendo preso atto della straripante richiesta di sepolture in loculo che si sono sempre più susseguite nel cimitero cittadino, questo provvedimento può contare nella riscossione annuale di svariate decine di migliaia di €. Finalizzati alla "gestione cimiteriale": ovvero non possono essere utilizzati per altre voci di bilancio.

Non abbiamo notato la definizione di un procedimento di subentro" (istituto del subentro), con il quale si sarebbe potuto "governare e quindi gestire" appropriatamente il "catasto cimiteriale" visto che è stato previsto all'art. 75 dello stesso Regolamento comunale, il "Fascicolo per ogni sepoltura di famiglia e collettività". Difatti se si fosse provveduto ad una corretta definizione di cosa sia il "subentro" in ambito cimiteriale e quindi fosse stato disciplinato, forse "la gabella" avrebbe assunto un connotato più chiaro e forse giuridicamente corretto. In altre parole diverso sarebbe il caso di "subentro" dei famigliari all'intestataro originario (al Concessionario della Tomba o loculo); in questo caso, per l'appunto in occasione del subentro, il Comune può richiedere che vengano riviste le condizioni fra le parti.



Suggeriamo pertanto di verificare se il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di Nettuno, oltre alle condizioni esposte (di cui agli artt. 45 3° comma, 57 e 76), fosse stato omologato dal Ministero della Salute: avverso a tali disposti è necessario ricorrere per le vie legali.

Inoltre si tiene ad evidenziare che se il "Canone manutentivo", di fatto fosse impiegato come contributo per la manutenzione delle parti comuni o non concesse del cimitero e per la gestione dello stesso (organizzazione, gestione e pulizie), la richiesta può essere legittima; si tratta di stabilire se l'importo possa o meno essere equo, il che dovrebbe essere desumibile dalla relazione giustificativa alla delibera di approvazione di queste tariffe.

N.B. di fatto l'alchimia tariffaria messa a punto dal Comune di Nettuno si fonda sul fatto che è preponderante la tumulazione di defunti a differenza di altre forme quale la inumazione e la cremazione. Questa condizione ha di fatti saturato il cimitero e limitato le sue future possibilità consistenti di ampliamento. Attraverso l'istituzione di questa "tariffa" potrebbe riuscire a recuperare un "governo del cimitero" in quanto di fatto il "Canone manutentivo" garantisce comunque per il Comune un introito annuo adeguato ad organizzare al meglio la struttura cimiteriale sia sotto il profilo gestionale che operativo. Il "canone una tantum per alcune tipologie di tombe e durata", rispetto al "canone annuale proporzionato ma per tutti", dimostra, probabilmente che non ci sono le condizioni per una corretta gestione del cimitero, inoltre allarma il fatto che una nuova amministrazione potrebbe togliere nel futuro tale "gabellina" determinando una manifesta iniquità tra chi ha dovuto versare per seppellire e chi non avendo avuto bisogno di seppellire alcunché, non ha dovuto pagare nulla.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.*

*Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTunes" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".*